



# Città di Ceccano

## Settore IX "Centrale Unica Committenza-Contenzioso-S.U.A.P.-Commercio"

Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR) – C.F. e P. I.V.A. 00278230602

Centralino 0775/6221 – Diretto 0775/622324 – 375 - Fax 0775/622326 -

Sito internet [www.comune.ceccano.fr.it](http://www.comune.ceccano.fr.it) – PEC: [protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it](mailto:protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it)

### **Spett.li** **associazioni del commercio, della somministrazione e delle attività ricettive**

#### **Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 504/1995**

Si rende noto che **a decorrere dal 30 giugno 2019**, l'art. 13-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, ha ripristinato l'applicazione dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1995, che prevede l'obbligo di denuncia fiscale e acquisizione della correlata licenza di esercizio per gli operatori esercenti la vendita al minuto o la somministrazione di alcolici.

Risultano interessati dalla citata disposizione:

- esercizi di vicinato;
- medie e grandi strutture di vendita;
- esercizi di somministrazione (anche in attività di intrattenimento e ricettive);
- esercizi di vendita a mezzo distributori automatici e somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali, negli spacci interni e nei circoli privati.

Per effetto della disposizione in esame, gli esercenti che hanno avviato l'attività nel periodo decorrente dal **29 agosto 2017 al 29 giugno 2019**, in cui era operativa l'esenzione dall'obbligo di denuncia, dovranno adeguare la loro posizione entro il termine del **31 dicembre 2019**, presentando all'**Ufficio delle Dogane** territorialmente competente, la denuncia di attivazione di esercizio per quanto attiene alla disciplina dell'accisa, mediante lo specifico modello accessibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (<https://www.adm.gov.it/portale/modulistica1>).

L'obbligo grava anche sugli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione per l'avvio dell'attività al S.U.A.P. prima del **29 agosto 2017**, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza, per effetto dell'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.

Non sono, invece, assoggettati a tale obbligo gli operatori già in possesso di licenza fiscale al **30 giugno 2019**, salvo che, nel periodo di operatività dell'esenzione dall'obbligo di denuncia, siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio, nel qual caso l'attuale gestore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio delle Dogane per l'aggiornamento della licenza.

Le attività avviate a partire dal **30 giugno 2019** mediante presentazione della prescritta comunicazione al S.U.A.P. del comune territorialmente competente, non sono tenute alla presentazione della denuncia all'Agenzia poiché la tabella "A" allegata al D. Lgs. n. 222/2016 prevede l'assorbimento della denuncia ex art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 504/1995 nella comunicazione per l'avvio dell'attività di vendita al minuto o somministrazione da presentare al S.U.A.P., che provvederà alla sua trasmissione all'Ufficio delle Dogane.

Si conferma, infine, l'esclusione dell'obbligo di denuncia per la vendita di alcolici nelle sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere prettamente temporaneo.

*Il Responsabile IX Settore - dott. Emanuele Colapietro -*